

Comune di Montefalco

Provincia di Perugia

**Regolamento per la disciplina
dell'Imposta Municipale Propria (IMU)**

**Approvato con
delibera del Consiglio
Comunale n. 27 del
29.09.2020**

INDICE

	TITOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, SOGGETTI E PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO	
Art. 1 -	Oggetto del regolamento	
Art. 2 -	Soggetto attivo	
Art. 3 -	Presupposto del tributo	
Art. 4 -	Soggetti passivi	
	TITOLO 2 – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO	
Art. 5 -	Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo	
Art. 6 -	Definizione di abitazione principale e fattispecie assimilate	
Art. 7 -	Base imponibile dei fabbricati	
Art. 8 -	Base imponibile delle aree fabbricabili	
Art. 9 -	Riduzione della base imponibile	
	TITOLO 3 – ESENZIONI E RIDUZIONI	
Art. 10 -	Esenzioni	
Art. 11 -	Riduzione per le abitazioni concesse in locazione con contratti a canone concordato	
	TITOLO 4 – ALIQUOTE E DETRAZIONE	
Art. 12 -	Aliquote e detrazioni	
Art. 13 -	Detrazione per l'abitazione principale	
	TITOLO 5 – VERSAMENTO E DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO	
Art. 14 -	Quota statale del tributo	
Art. 15 -	Versamenti	
Art. 16 -	Soggetti responsabili del versamento	
Art. 17 -	Differimento dei termini di versamento	
Art. 18 -	Dichiarazione	
	TITOLO 6 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO	
Art. 19 -	Funzionario responsabile	
Art. 20 -	Verifiche ed accertamenti	
Art. 21 -	Potenziamento delle risorse strumentali degli uffici e incentivi per il trattamento accessorio del personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore tributi.	
Art. 22 -	Sanzioni ed interessi	
Art. 23 -	Riscossione coattiva	
Art. 24 -	Importi minimi	
Art. 25 -	Contenzioso ed accertamento con adesione	
Art. 26 -	Rimborsi e compensazione	
Art. 27 -	Rimborso per intervenuta inedificabilità di aree	
	TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	
Art. 28 -	Treatmento dei dati personali	
Art. 29 -	Norma di rinvio	

Art. 30 -	Entrata in vigore e norme finali	

TITOLO 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO, SOGGETTI E PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2 SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è applicata e riscossa dal Comune di Montefalco relativamente agli immobili assoggettabili ad imposizione nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la relativa superficie.
2. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare di altro diritto reale di godimento quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio comunale.
3. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, si considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce.

ART. 3 PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili.
2. Il possesso dell'abitazione principale o di unità immobiliari a questa assimilate, come definite dal successivo articolo 6, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

ART. 4 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali, il soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, il soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. È soggetto passivo dell'imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli.
5. In presenza di più soggetti passivi con riferimento al medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o delle agevolazioni.

TITOLO 2 – DEFINIZIONI E BASE IMPONIBILE DEL TRIBUTO

ART. 5

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E DI TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria:

- a. per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente al fabbricato; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- b. per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità; sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione o altro organo competente e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 D.Lgs 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.
- c. per terreno agricolo si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del precedente comma per area pertinenziale si intende l'area, facente parte dello stesso lotto edificatorio del fabbricato e a questo unitariamente accatastata, destinata funzionalmente e oggettivamente a servizio del fabbricato e della sua volumetria edificata come risultante dai titoli edilizi rilasciati, priva di autonomo valore di mercato ed irrilevante, in termini di cubatura o volume minimo, tali da consentire in relazione al fabbricato una destinazione autonoma.

3. Sono soggetti ad imposta i fabbricati costruiti abusivamente, a prescindere dalla presentazione della domanda di sanatoria edilizia, qualora ammessa e dal relativo esito, ed il terreno sul quale è stato realizzato un fabbricato abusivo che, seppur non qualificato dagli strumenti urbanistici quale area a destinazione edificatoria, deve comunque ritenersi edificabile, ai soli fini tributari, dalla data di inizio lavori ove accertabile o desumibile con altri mezzi probatori.

ART. 6

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E FATTISPECIE ASSIMILATE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; la contestuale sussistenza dei requisiti della dimora abituale e della residenza anagrafica è presupposto imprescindibile per la qualificazione dell'unità quale abitazione principale. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;
2. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, detenute e direttamente utilizzate dal soggetto passivo titolare dell'immobile adibito ad abitazione principale; l'unità immobiliare è

considerata pertinenza a condizione che il possessore, anche se in quota parte, dell'abitazione principale sia altresì possessore, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione con la presenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 817 del codice civile.

3. Sono assimilati all'abitazione principale:

- a. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;**
- b. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;**

- c. i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- d. la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- e. un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del Decreto legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- f. l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tale unità immobiliare deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa. Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze, limitatamente ad una unità classificata in ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7, anche se accatastata unitamente all'abitazione.

ART. 7 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è determinato applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al primo gennaio dell'anno di imposizione, le rivalutazioni ed i coefficienti moltiplicatori determinati ai sensi del comma 745 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino al momento della richiesta dell'attribuzione della rendita il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del Decreto Legge 11/07/1992, n. 333, applicando i coefficienti ivi previsti, da aggiornare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di locazione finanziaria, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo; a titolo esemplificativo, tali interventi possono essere finalizzati a:
 - a. variazione di destinazione d'uso dell'unità immobiliare;
 - b. soppressione catastale di un'unità immobiliare;
 - c. nuova costituzione catastale di un'unità immobiliare;
 - d. fusione catastale di due o più unità immobiliari.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6/06/2001, n. 380, dalla data di ultimazione dei lavori la base imponibile è costituita dal valore del fabbricato di nuova costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente dall'eventuale rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità; l'utilizzo del fabbricato è dimostrabile a mezzo di prove indirette quali l'allacciamento a pubbliche utenze e purché siano riscontrabili gli elementi strutturali necessari funzionali all'uso (abitativo, industriale, commerciale, terziario e servizi).

ART. 8 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato ovvero iscritto in catasto, indipendentemente da eventuale rilascio del certificato di abitabilità od agibilità.
3. Al solo fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e per orientare l'attività di controllo degli uffici, fermo restando che la quantificazione della base imponibile deve essere effettuata secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, la Giunta comunale approva, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi orientativi di mercato delle aree edificabili site nel territorio comunale.

ART. 9 RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per:
 - a) i fabbricati d'interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
 - b) i fabbricati dichiarati inagibili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato;
 - c) le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.
2. La riduzione per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili di cui alla lettera b) del precedente comma 1, compete solamente ai fabbricati oggetto di fatiscenza sopravvenuta, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. 6/06/2001, n. 380. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto che comporta il mancato rispetto dei requisiti di sicurezza statica (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, fabbricato oggetto di ordinanza di demolizione o ripristino per evitare pericolo a persone o a cose) ovvero la sopravvenuta perdita dei requisiti minimi igienico-sanitari, che rendono impossibile o

pericoloso l'utilizzo dell'immobile stesso che risulta oggettivamente ed assolutamente inidoneo all'uso cui è destinato, a condizione che tale situazione necessiti di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia per essere superata. Il fabbricato non può ritenersi inagibile ai fini di cui al comma 1 ove ricorrano, a titolo esemplificativo, le seguenti condizioni:

- a) fabbricati il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, ammodernamento o miglioramento conseguibili con interventi di manutenzione di cui all'art. 3, lett. a) e b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;**
- b) fabbricati assoggettati a lavori edilizi di cui all'art. 3, lett. c), d) ed f) del D.P.R. 380/2001, durante l'esecuzione dei lavori stessi, la cui base imponibile è determinata secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del presente regolamento;**
- c) fabbricati inutilizzati o fabbricati a cui manchino gli allacciamenti ad utenze;**
- d) fabbricati dichiarati in Catasto come ultimati ma ancora in attesa del certificato di conformità edilizia/agibilità, da assoggettarsi al tributo con le regole ordinarie;**
- e) fabbricati che hanno perduto i requisiti minimi igienico-sanitari, che non consentono l'utilizzo dell'immobile stesso, qualora tale condizione sia superabile mediante interventi rientranti nella definizione di manutenzione secondo le vigenti norme statali, regionali e comunali.**

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari (individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, e l'inagibilità riguarda singole unità immobiliari, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata solo a queste ultime e non all'intero edificio.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione l'inizio della condizione di inagibilità debitamente verificata, decorre dalla data di presentazione in alternativa di:

- a) richiesta di perizia, con costi a carico del proprietario, presentata ai servizi tecnici comunali, qualora la perizia confermi le condizioni che danno diritto alla riduzione;**
- b) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 presentata all'Ufficio tributi, contenente analitica descrizione relativa allo stato dell'immobile e motivazione delle cause di degrado, attestante la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità di un tecnico abilitato. Nel caso di dichiarazione mendace verranno applicate tutte le penalità previste dalla legge e dai regolamenti comunali, oltre che il recupero della maggiore imposta dovuta e non versata.**

Mantengono efficacia ai fini della riduzione le dichiarazioni presentate in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) ed IMU in precedenti annualità d'imposta, sempre che le condizioni di inagibilità risultino conformi a quanto previsto dal presente articolo. L'omissione di uno degli adempimenti di cui al presente comma comporta la decadenza dal diritto al riconoscimento retroattivo ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione. La cessata situazione di inagibilità o inabitabilità deve essere dichiarata al Comune.

TITOLO 3 – ESENZIONI E RIDUZIONI

ART. 10 ESENZIONI

- 1. Sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ubicati nel territorio comunale in quanto il Comune di Montefalco ricade interamente in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27/12/1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.**
- 2. Sono esenti dall'imposta municipale propria altresì:**
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato e dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; l'esenzione compete esclusivamente in caso di identità tra soggetto possessore e soggetto utilizzatore;**
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;**
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del DPR 601/1973 e s.m.i.;**
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;**
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;**
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;**
 - g) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati da enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, destinati esclusivamente allo svolgimento diretto e materiale con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività dirette all'esercizio del culto, cura anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi ed educazione cristiana di cui all' art. 16, lettera a) della L. 222/1985. L'esenzione di cui alla presente lettera è limitata agli immobili che soddisfino le seguenti condizioni:
 - i. identità tra soggetto possessore, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario, e soggetto utilizzatore;**
 - ii. rispetto dei presupposti e le condizioni previste dall'art. 91 bis del Decreto Legge 24/01/2020, n. 1, nonché del Regolamento del Ministero delle Finanze 19/11/2012, n. 200;****
 - h) i fabbricati posseduti dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.Lgs 207/2001, fatta eccezione per la quota statale del tributo.**
- 3. Le esenzioni di cui al comma 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.**
- 4. L'esenzione di cui alla lettere h) del comma 2 del presente articolo nel caso di immobili appartenenti alla categoria catastale D si applicano alla quota statale del tributo solo qualora ciò sia consentito da provvedimenti statali o da pronuncia o interpretazione formale del Ministero dell'economia e delle finanze.**

ART. 11
RIDUZIONE PER LE ABITAZIONI CONCESSE IN LOCAZIONE CON CONTRATTI A
CANONE CONCORDATO

- 1. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9/12/1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, è ridotta al 75 per cento, salvo approvazione da parte dell'Amministrazione di apposita aliquota, salvo approvazione da parte dell'Amministrazione di apposita aliquota.**
- 2. L'agevolazione di cui al comma precedente, nel caso di contratti di locazione non assistiti, si applica esclusivamente se gli stessi sono muniti dell'attestazione di rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto alle disposizioni della Legge 9/12/1998, n. 431, del D.M. 16/01/2017, rilasciata secondo le modalità previste dall'accordo territoriale definito in sede locale.**

TITOLO 4 – ALIQUOTE E DETRAZIONE

ART. 12 ALIQUOTE E DETRAZIONE

- 1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi da 748 a 757 dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.**
- 2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.**
- 3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 15, comma 15, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.**

ART. 13 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

- 1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.**
- 2. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 1, comma 748, della Legge 27/12/2019, n. 160.**

ART. 14 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

- 1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 744, della Legge 27/12/2019, n. 160, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota dello 0,76%.**
- 2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.**
- 3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.**
- 4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.**

TITOLO 5 – VERSAMENTO E DICHIARAZIONE DEL TRIBUTO

ART. 15 VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno.
3. In sede di prima applicazione dell'imposta, nell'anno 2020, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
4. Gli enti non commerciali di cui alla lettera g) del comma 759 della Legge 27/12/2019, n. 160 effettuano il versamento dell'imposta in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto pubblicato nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze alla data del 28 ottobre di ciascun anno, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2020. In sede di prima applicazione dell'imposta, nell'anno 2020, le prime due rate da corrispondere sono di importo ciascuna pari al 50% di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019.
5. I versamenti d'imposta sono effettuati esclusivamente mediante modello di pagamento unificato F24, di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9/07/1997, n. 241, ovvero mediante apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 07/03/2005, n. 82 o altre modalità previste dallo stesso decreto.
6. Non sono dovuti versamenti quando l'importo dell'imposta annuale complessivamente dovuta dal contribuente per tutti gli immobili posseduti risulti inferiore a € 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e saldo.
7. L'importo da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art 1, della Legge 27/12/2006, n. 296; in caso di utilizzo del modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9/07/1997, n. 241 l'arrotondamento deve essere effettuato per ciascun codice tributo.
8. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché ne sia data comunicazione al Comune. Nel caso di decesso del contribuente si considerano regolarmente effettuati i versamenti eseguiti da un erede per conto degli altri o a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e quella di presentazione della dichiarazione di successione.

ART. 16
SOGGETTI RESPONSABILI DEL VERSAMENTO

1. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 06/09/2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.
2. Per le parti comuni dell'edificio, di cui all'art. 1117, numero 3, del codice civile, che sono accatastate in via autonoma, quale bene comune censibile, nel caso in cui venga costituito il condominio, il versamento dell'imposta deve essere effettuato dall'amministratore del condominio per conto di tutti i condomini.
3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore sono tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

ART. 17
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO

1. I termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi di natura straordinaria, anche limitatamente a determinate aree del territorio comunale, con apposito provvedimento del Consiglio comunale.
2. Nel caso di decesso del contribuente avvenuto nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo dell'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal de cuius sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.
3. Con riferimento agli immobili classificati nel gruppo catastale D, gravati da una quota dell'IMU di spettanza statale, il differimento dei termini è ammesso solo qualora ciò sia consentito da provvedimenti statali o da pronuncia o interpretazione formale del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 18
DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione del tributo entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. La dichiarazione deve essere presentata o trasmessa in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta municipale propria e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili.
3. Gli enti non commerciali di cui al comma 759, lettera g), dell'art. 1 della Legge 27/12/2019, n. 160 presentano la dichiarazione secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 770, della Legge 27/12/2019, n. 160.

TITOLO 6 – ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, RIMBORSI E CONTENZIOSO

ART. 19 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 778, della Legge 27/12/2019, n. 160, la Giunta comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 20 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altri soggetti pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni di aree/locali demaniali o patrimoniali indisponibili;
- delle variazioni apportate agli strumenti urbanistici generali o attuativi;
- delle comunicazioni/dichiarazioni/segnalazioni relative all'avvio di attività di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, avente efficacia esecutiva ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia.

5. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione coattiva, concede, su richiesta del contribuente che versi in una situazione di

temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità per le quali non è ancora scaduto il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno in cui è intervenuta la loro definitività.

ART. 21

POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI E INCENTIVI PER IL TRATTAMENTO ACCESSORIO DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL SETTORE TRIBUTI.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 1091, della Legge 30/12/2018, n. 145, una quota non superiore al 5% del maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, è destinata, limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30/09/2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02/12/2005, n. 248.

2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata, e dal Segretario generale/Responsabili competenti, ciascuno nei limiti delle proprie attribuzioni, secondo le direttive impartite dalla norma di legge.

ART. 22

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta municipale propria alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 20, comma 1 let. a) del presente regolamento, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 23

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 20, entro il termine di scadenza previsto dalla legge, l'avviso di accertamento acquisterà efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 1, comma 792, della Legge 27/12/2019, n. 160 e si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità previste dalle normative vigenti e quelle stabilite dal Comune.

ART. 24
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 25
CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31/12/1992, n. 546.
2. Ai sensi dell'art. 50 della Legge 27/12/1997, n. 449, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 19/06/1997, n. 218.

ART. 26
RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il contribuente può altresì richiedere la compensazione del credito sulla base di quanto previsto dal vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate.
4. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare al Comune. E' fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 27
RIMBORSO PER INTERVENUTA INEDIFICABILITA' DELLE AREE

1. Relativamente all'imposta municipale propria, compete al contribuente il rimborso dell'imposta pagata sulle aree successivamente divenute inedificabili su iniziativa di soggetti diversi dal titolare dell'area, in seguito all'approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi, oppure per vincoli di inedificabilità assoluta imposti da leggi nazionali o regionali o da altri soggetti competenti.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto solo nel caso in cui sussistano contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - a. non vi sia stata o non sia in atto un'utilizzazione edificatoria anche solo parziale dell'area, pur se abusiva, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso;
 - b. non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie ovvero altri titoli abilitativi anche assentiti, per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

- c. non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'adozione o l'approvazione delle varianti apportate con gli atti o le disposizioni di cui al comma 1;
- d. l'inedificabilità dell'area non sia stata derivata da una richiesta del titolare di un diritto reale sulla stessa.

3. L'ammontare delle somme da rimborsare è determinato in misura pari alla differenza tra l'imposta versata sul valore venale dell'area e quella calcolata sul reddito dominicale, ovvero, nel caso di esenzione o esclusione dei terreni agricoli dal tributo, all'imposta pagata sull'area divenuta inedificabile. Il rimborso non compete per eventuali quote statali del tributo.

4. Il rimborso compete limitatamente al periodo d'imposta in cui è approvato il provvedimento di adozione della variante allo strumento urbanistico o la disposizione di legge nazionale o regionale e ai tre periodi d'imposta precedenti, comunque non oltre l'ultimo acquisto a titolo oneroso dell'area stessa.

5. Il rimborso deve essere richiesto dal contribuente con apposita istanza entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile, ai sensi del comma 1 del presente articolo.

TITOLO 7 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del GDPR di cui al regolamento n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196.

ART. 29 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 30 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

- 1. Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.**
- 2. Dalla medesima data di cui al comma 1, a norma dell'art. 1, comma 738, della Legge 27/12/2019, n. 160 è soppressa l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.**
- 3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.**
- 4. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.**
- 5. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 27 del 09.09.2014 e successive modificazioni ed integrazioni, per quanto attiene alle norme sull'IMU è sostituito dalle disposizioni del presente regolamento, ferma restando l'applicabilità delle norme nello stesso contenute relativamente ai periodi d'imposta fino al 2019, fatta eccezione per le disposizioni regolamentari superate da eventuali provvedimenti normativi o da pronunce giurisdizionali.**